



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

94/2013
LUGLIO/4/2013 (*)
5 Luglio 2013

**DAL 26 GIUGNO 2013 SONO ENTRATE
IN VIGORE LE NUOVE MISURE
DELL'IMPOSTA DI BOLLO,
INTRODOTTE DALLA LEGGE DI
CONVERSIONE DEL D.L. N. 43/2013
PER FAR FRONTE AI MAGGIORI
ONERI DERIVANTI DAL
RIFINANZIAMENTO DELLA
RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI
COMUNI INTERESSATI DAL SISMA
IN ABRUZZO.**

***PERTANTO, A DECORRERE DALLA
SUDDETTA DATA GLI IMPORTI DEI
BOLLI IN PRECEDENZA STABILITI IN
1,81 E 14,62 EURO PASSANO,
RISPETTIVAMENTE A 2 E 16 EURO.***

Dal **26 giugno 2013**, con la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 147 del 25 giugno 2013 della **Legge 71/2013**, di conversione del D.L. 43/13, è entrato in vigore **l'aumento dell'imposta di bollo**, in particolare, gli importi in precedenza stabiliti in **1,81** e **14,62 euro** passano, rispettivamente, a **2 euro** e **16 euro**.

Non sono interessati dalla novità gli atti finalizzati fino al 25 giugno, ancorché presentati in data successiva ad un ufficio pubblico per la registrazione.

L'aumento del bollo, sopra indicato, è destinato a riverberare le proprie conseguenze in molti ambiti e sulla formazione di molti documenti e atti.

E' sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa allegata al D.P.R. 642/72 per rendersi conto dell'impatto che, la novella normativa ha avuto nell'ambito degli adempimenti tributari e fiscali.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni atti o documenti, tra i più comuni e ricorrenti, che saranno interessati dall'aumento dell'imposta di bollo.

**IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA BOLLATURA
DEI LIBRI SOCIALI**

Per quanto, invece, riguarda l'adeguamento del bollo da assolvere sui libri e sulle scritture contabili, occorre fare delle distinzioni tra **registri soggetti a bollatura e registri non soggetti**.

- **Per i registri soggetti a bollatura**, anche facoltativa, sui quali è già stata assolta l'imposta all'atto dell'effettuazione della formalità, sarà necessario procedere **all'integrazione dell'imposta** di bollo nel caso in cui siano completamente inutilizzati. L'operazione potrà essere effettuata con l'annotazione nell'ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento modello F23, ovvero con l'apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo, da annullarsi ex articolo 12 del D.P.R. 642/72.
- **Per i registri contabili non soggetti a bollatura**, per i quali l'imposta va assolta esclusivamente sulle pagine effettivamente utilizzate, ed è dovuta per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse, **l'imposta fissa nella nuova misura di 16 euro dovrà essere corrisposta per i blocchi di 100 pagine utilizzati a decorrere dal 26 giugno 2013**, utilizzando le stesse modalità di integrazione innanzi precisate.

Si rammenta che, per le imprese individuali e le società di persone, l'imposta di bollo dovuta per il libro giornale e il libro degli inventari è maggiorata di ulteriori € 16 e, pertanto, è complessivamente pari a € 32 (16 x 2).

***ALTRI DOCUMENTI ED ATTI AI QUALI VERRA' APPLICATA LA
NUOVA IMPOSTA DI BOLLO DI € 16,00.***

A decorrere dal **26 giugno 2013** (data di entrata in vigore della legge n. 71, di conversione del D.L. n. 43/2013), **si applicherà**, ad esempio, **la marca da bollo da Euro 16,00**, in luogo della marca da 14,62 **ai seguenti atti**:

- **atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati**, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- **scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali** con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- **atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio** (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).
- **istanze, ricorsi, memorie** ad organi dello Stato e di Enti Pubblici per ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili (Art. 3 Tar.)

IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU FATTURE, RICEVUTE, ECC.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, dovuta su fatture, ricevute, fino al 25/06/2013, essa era stabilita nella misura fissa di € 1,81 per cui a partire dal

26/06/2013 risulta aumentata a € 2. Detta imposta è applicabile, in particolare, su:

- **fatture, note, ricevute e quietanze** di importo superiore a € 77,47 come previsto dall'art. 13, Tariffa parte I, DPR n. 642/72;
- **ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti**, come disposto dall'art.14, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.

Con particolare riguardo alle fatture, si rammenta che, in applicazione del principio dell'alternatività tra l'imposta di bollo e l'IVA, le stesse **sono soggette ad imposta di bollo** se riferite, ad esempio, ad **operazioni esenti da IVA** ai sensi dell'art. 10, DPR n. 633/72 ovvero **fuori campo IVA**.

RICEVUTE, LETTERE ED ALTRI DOCUMENTI

Un ulteriore aumento riguarda la misura dell'imposta di bollo fissata dall'art. 14, Tariffa parte I, DPR n. 642/72, relativamente alle **ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti**, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali anche se consegnati per l'incasso presso aziende di credito.

In particolare l'incremento interessa i predetti documenti **di importo fino a € 129,11**.

DOCUMENTI - Art. 14 (Tar.)	<i>IMPOSTA DI BOLLO</i>	
	<i>FINO AL 25/06</i>	<i>DAL 26/06</i>
Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali, negoziati anche se consegnati per l'incasso presso aziende di credito di importo: fino a € 129,11	€ 1,81	€ 2,00
oltre € 129,11 e fino a € 258,23	€ 2,58	€ 2,58

oltre € 258,23 e fino a € 516,46	€ 4,65	€ 4,65
oltre € 516,46	€ 6,80	€ 6,80

**CONTRIBUENTI IN POSSESSO DEI VECCHI CONTRASSEGNI DA
€ 1,81 E 14,62**

Può verificarsi l'ipotesi che ***i contribuenti si ritrovano in possesso dei "vecchi" contrassegni di 1,81 e 14,62 euro.*** In tale ipotesi, facendo riferimento a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 11/E del 03/04/2006**, *per l'integrazione delle vecchie marche da bollo, i contribuenti possono richiedere l'emissione di contrassegni da 0,19 euro e da 1,38 euro a completamento dei vecchi contrassegni in modo da raggiungere le nuove misure dell'imposta previste (2 euro e 16 euro).*

Tuttavia, per emettere tali contrassegni integrativi bisognerà apportare qualche modifica tecnica alle disposizioni sull'emissione telematica dei contrassegni, per superare il limite minimo di 1 euro fissato dall'articolo 3 comma 2 del D.P.R. 642/72.

Infatti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel **Comunicato Stampa del 28 settembre 2007**, ***la Finanziaria 2007 ha introdotto un limite minimo per l'assolvimento dell'imposta di bollo, nella misura di 1 euro***, (ridotto a 0,50 per l'imposta sulle cambiali).

E così, per far fronte a questo problema i gestori dei sistemi telematici che stampano il bollo, possono attivare una "procedura d'urgenza" volta a modificare le regole tecniche, in modo da consentire da subito la stampa del **contrassegno integrativo**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC